



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 723

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Legge provinciale sulla caccia 9 dicembre 1991 n. 24, articolo 29, comma 9, lettera a). Prescrizioni tecniche per l'esercizio della caccia. Limitazioni ai periodi, alle giornate e alle specie cacciabili per la stagione venatoria 2023-2024

Il giorno **28 Aprile 2023** ad ore **09:20** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assenti:

ASSESSORE

MIRKO BISESTI
STEFANIA SEGNANA

Assiste:

IL DIRIGENTE

NICOLA FORADORI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica.

La legge provinciale 9 dicembre 1991 n. 24, che disciplina, tra l'altro, l'esercizio venatorio in provincia di Trento, detta legge sulla caccia, all'articolo 29 comma 2 individua le specie cacciabili nonché i periodi e le giornate in cui, per ciascuna specie, è possibile esercitare l'attività venatoria in provincia di Trento. È importante evidenziare, quindi, che il calendario venatorio della Provincia di Trento è definito dalla legge, e che tale legge, a sua volta, si inserisce nella cornice definita dalla disciplina comunitaria sulla tutela della fauna e dalla legge nazionale sulla caccia 11 febbraio 1992, n. 157.

Il rispetto delle disposizioni dell'articolo 29 della legge provinciale sulla caccia, ed in particolare dei periodi e delle specie cacciabili, costituisce pertanto il livello minimo di tutela della fauna selvatica nella nostra provincia.

Lo stesso articolo 29, comma 9, lettera a) prevede, peraltro, la possibilità di innalzare tale livello, normativamente individuato, attraverso l'adozione di un provvedimento amministrativo annuale che, derogando alle disposizioni contenute nella norma, disponga un rafforzamento della tutela della fauna, attraverso l'introduzione di limitazioni ai periodi, alle giornate e alle specie cacciabili, individuate in considerazione delle fasi biologiche che le caratterizzano.

Il citato provvedimento, cui si perviene attraverso un procedimento articolato, disciplinato dal comma 7 dell'articolo 29 e caratterizzato dai pareri obbligatori e non vincolanti dell'Osservatorio faunistico e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), e di quello dell'Associazione cacciatori trentini, in qualità di Ente gestore della caccia, è di competenza della Giunta provinciale. Così è stabilito dall'articolo 4, comma 5 del decreto del Presidente della Provincia 20 febbraio 2019, n. 3-4/Leg, che attribuisce alla Giunta le funzioni di cui all'articolo 29 della legge sulla caccia.

È anche opportuno evidenziare che fino al 2019 le limitazioni ai periodi, alle giornate e alle specie confluivano in un unico documento, denominato *Prescrizioni tecniche per l'esercizio dell'attività venatoria*, insieme con altre disposizioni di natura prettamente tecnica, adottate in attuazione del medesimo articolo 29. Dal 2020 si è deciso, per suddividere organicamente gli argomenti trattati, di predisporre un provvedimento specifico per le limitazioni di periodi, giornate e specie e di destinare a un altro provvedimento l'individuazione delle prescrizioni di cui al comma 9 lettere b) e c) dell'articolo 29, in quanto aventi natura prettamente tecnica.

Andando al contenuto del provvedimento va anzitutto sottolineato che è disposta la sospensione dell'attività venatoria per alcune specie che, pur essendo individuate fra quelle cacciabili, non sono assoggettate a prelievo per questioni di tutela o per altre ragioni. Di seguito sono indicate le motivazioni per ciascuna di esse.

SPECIE A CACCIA SOSPESA

Cinghiale

Il prelievo del cinghiale è attualmente sospeso in attuazione del comma 9 dell'articolo 29 della legge provinciale sulla caccia, ma non per ragioni di tutela. La Provincia autonoma di Trento, infatti, considera la specie problematica, rispetto alla quale vanno decisamente scoraggiate azioni di immissione abusiva e sono da evitare sia l'espansione sia l'immigrazione spontanea dai territori confinanti con la provincia. Il cinghiale è specie estremamente dannosa per le colture agricole, per gli equilibri ecologici e per la stessa fauna selvatica. Questa situazione critica è attualmente aggravata dall'arrivo anche sul territorio nazionale della Peste suina africana, che ha reso necessaria l'adozione di misure più drastiche di riduzione della densità delle popolazioni presenti in provincia.

Tali misure, tra l'altro, rientrano tra gli obiettivi del *Piano provinciale di interventi urgenti per la gestione e il controllo della peste suina africana nei suini d'allevamento e nella specie cinghiale*, predisposto ai sensi del decreto legge 17 febbraio 2022, n. 9 convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2022, n. 29.

In considerazione della complessità della situazione, acuita dall'emergenza sanitaria, permane la sospensione della caccia del cinghiale e la prosecuzione della strategia di controllo avviata da diversi anni.

Pernice bianca

La sospensione della caccia della pernice bianca è stata considerata necessaria dal Piano faunistico provinciale visto il suo *status* di conservazione in provincia. Tale Piano costituisce lo strumento di programmazione che individua le linee portanti dell'attività amministrativa nell'esercizio delle funzioni di tutela della fauna e costituisce il punto di riferimento per ogni successiva attività di pianificazione.

Starna

La caccia è sospesa, seguendo le indicazioni di ISPRA, che ha sottolineato come la condizione delle popolazioni del Paese sia talmente compromessa da esporre la specie a rischio di estinzione.

Moretta

La caccia è sospesa in seguito alle indicazioni formulate da ISPRA per contrastare lo stato di declino delle popolazioni del nostro Paese.

Moriglione

La caccia è sospesa a causa dello stato di declino delle popolazioni del nostro Paese.

Tortora selvatica

Riguardo alla specie, ISPRA, nel suo parere, pervenuto il 17 aprile e protocollato con il n. 291776, evidenzia le valutazioni europee che la indicano in precario stato di conservazione e richiama la necessità di adeguamento al piano nazionale, i cui adempimenti risultano particolarmente complessi, in particolare se riferiti alla scarsa significatività in termini numerici degli abbattimenti realizzati in provincia di Trento. Entrambi questi elementi, insieme alla scarsa significatività in termini numerici degli abbattimenti realizzati in provincia di Trento hanno postato alla decisione di sospendere il prelievo.

Sono di seguito evidenziate le limitazioni poste ai periodi di esercizio dell'attività venatoria, individuati dall'articolo 29, comma 1 della legge sulla caccia disposte dal presente provvedimento, motivate da considerazioni connesse con le fasi biologiche delle diverse specie.

SPECIE CONTINGENTATE

Per quanto riguarda le specie contingentate, sono distinte le scelte operate per ungulati, fagiano di monte e coturnice.

Ungulati

Per quanto riguarda gli ungulati, i periodi di caccia del **cervo** e del **capriolo**, fissati nell'articolo 29 comma 2, lettera g) della legge provinciale sulla caccia, sono sostanzialmente riproposti nel presente documento, salvo la limitazione della caccia del capriolo maschio, che termina il 19 ottobre, anziché il 31 dicembre. Per quanto riguarda il periodo della caccia del cervo, è stata eliminata -la limitazione corrispondente al periodo degli amori, vista la necessità di contenere la diffusione spaziale e l'incremento numerico della specie. In questi ultimi anni, infatti, la dinamica di espansione comporta maggiori danni alla rinnovazione forestale e all'agricoltura, oltre

all'aumento costante degli incidenti stradali. Per quanto riguarda i periodi di caccia del **camoscio** e del **muflone**, fissati dall'articolo 29 comma 2, lettera h) della legge provinciale sulla caccia, sono riproposti nel presente documento.

Fagiano di monte e coturnice

Per quanto riguarda il **fagiano di monte maschio** e la **coturnice**, il periodo di caccia fissato dalla legge va dal 1 ottobre al 30 novembre. Nel presente documento la caccia del fagiano di monte maschio è limitata al 15 novembre per le riserve che hanno due o più capi assegnati. Invece, per le riserve che hanno un solo esemplare assegnato la caccia termina il 22 ottobre. La stessa limitazione è prevista per la coturnice, qualunque sia il numero di capi assegnati, visto lo stato di vulnerabilità della specie.

SPECIE NON CONTINGENTATE

Per quanto riguarda le specie non contingentate distinguiamo le scelte operate per piccoli mammiferi e alcune specie ornitiche.

Coniglio, lepre comune, lepre bianca e volpe

Il presente documento non introduce limitazioni particolari, ad eccezione della chiusura della caccia del coniglio che dal 31 dicembre è anticipata al 14 dicembre.

Uccelli

Per i periodi di caccia delle specie di avifauna non contingentate sono introdotte alcune limitazioni rispetto a quanto previsto dalle legge provinciale sulla caccia, stabilite sulla base delle indicazioni contenute nel documento *Key concepts of Article 7(4) of Directive 2009/147/EC* (documento Key Concept) e nella *Guida alla stesura dei calendari venatori ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157*, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, articolo 42, redatta da ISPRA. Esse tengono conto della necessità di tutelare le fasi biologiche di maggiore vulnerabilità delle diverse specie con particolare, ma non esclusivo, riferimento alla fine della riproduzione e dipendenza della prole.

La proposta di documento è stata sottoposta all'Osservatorio faunistico, all'Associazione cacciatori trentini, in qualità di Ente gestore della caccia, e all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, affinché esprimessero le proprie osservazioni.

L'Osservatorio, riunitosi in videoconferenza il 14 marzo 2023, ha espresso parere positivo.

L'Associazione cacciatori, con nota ricevuta lo scorso 2 marzo, protocollo n. 171301, ha espresso un parere sostanzialmente positivo, chiedendo tuttavia l'introdurre di alcune modifiche.

La prima riguarda l'eliminazione della limitazione temporale del periodo di caccia del gallo forcello, pari a venti giorni per le riserve a cui è assegnato un solo esemplare. Le motivazioni del mancato accoglimento poggiano sulla valutazione che il periodo originariamente proposto fosse eccessivamente lungo in rapporto al numero di capi da abbattere. Lo stesso Piano faunistico si esprime in favore di tale soluzione. Infatti, relativamente ai periodi indica che la caccia lunga sia preferibile per gli ungulati, soprattutto quando in caso di popolazioni caratterizzate da elevate consistenze numeriche. Al contrario la caccia breve deve essere preferita in tutti gli altri casi e, in particolare, quando i programmi di prelievo si limitano a pochi esemplari. Più avanti il Piano sottolinea come “[...] l'abbattimento dell'ultimo capo possa essere ritardato (ad arte) per permettere un maggior numero di uscite di caccia” e inoltre “[...] la segnatura del capo postuma o *in extremis* corrisponde generalmente a livelli di carniere modesti (o percepiti soggettivamente tali) e/o insicuri. Inoltre, il Piano raccomanda per una “specie non abbondante con tendenza negativa”, come in genere i galliformi di montagna, non solo un “periodo di caccia molto breve” ma anche

“l’assegnazione individuale dei capi”. Pertanto, le decisioni assunte sono del tutto coerenti con le indicazioni tecniche del Piano faunistico.

La seconda richiesta di modifica presentata dall’Associazione cacciatori riguarda il ripristino della sospensione della caccia del cervo, maschio, femmina e piccolo, a partire dal 21 settembre e fino al 10 ottobre 2023. La richiesta non è stata accolta in quanto, vista l’esigenza di contenere la presenza della specie, si ritiene necessario consentirne il prelievo per tutto l’arco temporale. È, tuttavia, fatta salva la facoltà dell’ente gestore di istituire la pausa cinegetica per distretti nei quali essa sia ritenuta una misura valida di gestione della specie.

L’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, nel proprio parere, pervenuto lo scorso 17 aprile e protocollato con il n. 291776, ha espresso alcune osservazioni che di seguito si riassumono, chiarendo per ognuna i motivi del mancato accoglimento.

UCCELLI

ISPRA si esprime in senso negativo in ordine ai **periodi di prelievo** venatorio di alcune specie ornitiche. A motivazione del proprio pronunciamento adduce il mancato rispetto delle indicazioni contenute nel proprio documento *Guida alla stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/1992, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, articolo 42* e del *Key concepts documents 2021* dal titolo *Hunttable bird species under the Birds Directive – Scientific overview of the periods of return to their resting grounds and reproduction in the Member States* (KCD 2021). Quest’ultimo documento, elaborato da un comitato scientifico istituito dalla Commissione europea, individua specie per specie e Paese per Paese le date di inizio e la durata della riproduzione, fino alla conclusione del periodo di dipendenza dei giovani dagli adulti, e l’inizio della migrazione prenuziale, per consentire agli Stati membri l’adozione di misure necessarie a garantire lo standard di tutela prescritto dalla normativa comunitaria.

Preso atto del parere di ISPRA, sono stati allineati alcuni periodi di prelievo alle indicazioni contenute nello stesso. Per i restanti si ritiene il parere in parte superabile per motivi sia di legittimità sia di merito. La Giunta provinciale, inoltre, si riserva la facoltà di apportare alcune variazioni ai calendari venatori dell’avifauna.

Sotto il profilo della legittimità si evidenzia in primo luogo che la citata Guida non ha in alcun modo valenza normativa e che, pertanto, il mancato rispetto delle indicazioni in essa contenute non integra di per sé un aspetto di illegittimità. In questo contesto si sottolinea che i periodi di prelievo venatorio stabiliti dalle prescrizioni tecniche non condivisi da ISPRA, sono coerenti con quelli previsti dall’articolo 18, comma 1, lettere a e b, della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Ne consegue che, nel quadro giuridico sopra delineato, qualora siano rispettati la disciplina comunitaria, i principi contenuti nella legge 11 febbraio 1992, n. 157, i limiti temporali previsti dalla stessa e dalla norma provinciale e le indicazioni scientifiche del documento *Key Concept*, spetta alla Giunta provinciale individuare per le singole specie ornitiche i periodi di prelievo venatorio, che meglio si adattano al contesto territoriale in cui sono destinate ad avere attuazione.

Per quanto riguarda il posticipo dell’inizio dell’attività venatoria che ISPRA consiglia di fissare al 1 ottobre per tutte le specie di avifauna migratoria, si rileva che sul territorio provinciale le finalità di tutela dell’avifauna sono perseguite anzitutto precludendo *in toto* il prelievo venatorio nei territori più preziosi e delicati per la stessa. Si fa riferimento in particolare agli ambienti umidi, in gran parte individuati quali Riserve naturali provinciali (ex biotopi). Si evidenzia, inoltre, che molti altri habitat adatti e frequentati dagli uccelli acquatici, anche cacciabili, sono inseriti in contesti antropizzati di fondovalle e pertanto preclusi di fatto all’attività venatoria. Si richiama anche la specifica regolamentazione adottata a tutela dell’avifauna in corrispondenza dei valichi montani, le normative peculiari del Parco dello Stelvio e dei Parchi naturali provinciali. In relazione allo specifico problema del disturbo, si rileva come esso dipenda soprattutto dal tipo di caccia praticata, dalla sua intensità, frequenza e durata, dalle specie interessate, dagli habitat utilizzati e dalla

disponibilità di zone rifugio. L'apertura dalla terza domenica di settembre, prevista per la stragrande maggioranza delle specie, è legata, come già ricordato, da un lato alla lunga tradizione venatoria trentina, dall'altro alle caratteristiche morfologiche e climatiche del territorio provinciale. Si ritiene, tuttavia, di evidenziare che per molte specie di uccelli, a fronte dell'apertura dalla terza domenica di settembre, la chiusura è anticipata rispetto ai suggerimenti sia del documento *Key Concept* sia di ISPRA.

Tutto ciò premesso, si evidenziano di seguito, con riferimento alle singole specie, le osservazioni formulate da ISPRA e le motivazioni tecniche che la Giunta provinciale pone a fondamento dei periodi di caccia prescelti.

DATA DI APERTURA DELLA CACCIA

Con riferimento a **germano reale, alzavola, canapiglia, fischione, marzaiola, beccaccia, beccaccino, tordo bottaccio, tordo sassello, cesena, fagiano, quaglia** ISPRA non condivide la scelta di apertura della caccia dalla terza domenica di settembre anziché dal 1 ottobre. Innanzitutto, a tal proposito, si richiamano per tutte le specie le motivazioni di carattere generale già esposte. In aggiunta, per **germano reale, alzavola, canapiglia, fischione, marzaiola e beccaccino**, si rileva che la pressione di caccia su queste specie è contenuta, anche in ragione dello scarso interesse, come dimostrato dai dati disponibili dei carnieri, salvo per il germano reale il cui prelievo, però, incide anche su soggetti semi selvatici. L'apertura della caccia del **tordo bottaccio** dalla terza domenica di settembre anziché dal 1 ottobre si giustifica in relazione al buono stato di conservazione della popolazione a livello europeo indicato nell'aggiornamento 2021 del documento *Key concept*.

Per il **merlo**, secondo ISPRA, la caccia in settembre dovrebbe essere consentita solo da appostamento fisso. In proposito si rileva che in Trentino la specie è considerata ubiquitaria, almeno in parte sedentaria e nidificante, di notevole abbondanza e senza problemi di conservazione (MUSE - Museo delle scienze di Trento, Atlante degli uccelli nidificanti e svernanti in provincia di Trento, 2003 Trento). Pertanto, valutato lo *status* della specie, si è ritenuto di accogliere solo in parte le limitazioni suggerite: dal 3 al 16 settembre, infatti, la caccia è consentita solo da appostamento fisso.

Per il **tordo sassello** la data di apertura fissata tiene conto del buono stato di conservazione della specie a livello provinciale (Museo Tridentino di Scienze Naturali, Atlante degli uccelli nidificanti e svernanti in provincia di Trento, 2003 Trento).

La data di apertura fissata per la **cesena** tiene conto del buono stato di conservazione della specie a livello europeo in base all'aggiornamento 2021 del documento *Key concept* e della stabilità della popolazione nidificante sulle Alpi (Guida per la stesura dei calendari venatori, pagina 30).

Per **cornacchie** e **ghiandaia** la data di apertura tiene conto della sempre maggiore diffusione delle due specie. Dal 3 al 16 settembre, inoltre, la caccia è praticata solo da appostamento fisso.

DATA DI CHIUSURA DELLA CACCIA

Il **fagiano comune** in Trentino è specie alloctona, poiché non esistono popolazioni selvatiche autosufficienti, ma solo presenze legate a immissioni a scopo venatorio (pronta caccia). Le linee guida ISPRA, inoltre, ritengono ammissibile il prelievo di esemplari immessi pronta caccia nell'ambito dell'arco temporale massimo individuato dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, vale a dire dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio.

La caccia della **quaglia** chiude il 14 dicembre anziché il 31 ottobre, sia in ragione dei prelievi venatori irrisori che si effettuano in Trentino, sia perché gli abbattimenti riguardano soggetti

di allevamento immessi per addestramento cani. La chiusura al 14 dicembre, inoltre, non contrasta con le linee guida ISPRA, che indicano come compatibile con le esigenze di tutela della specie una chiusura al 31 dicembre e con il documento *Key concept* aggiornato al 2021.

ISPRA raccomanda la necessità di introdurre un efficiente e rapido sistema di sospensione del prelievo della **beccaccia** in presenza di eventi climatici sfavorevoli nel periodo di svernamento. In Trentino la caccia chiude il 14 dicembre, in anticipo rispetto al 31 dicembre suggerito da ISPRA. Inoltre, la legge provinciale sulla caccia prevede, all'articolo 29, comma 6, che la caccia su terreno innevato sia consentita solo da appostamento.

FORME DI CACCIA

ISPRA suggerisce di non prolungare la caccia in forma vagante oltre il mese di dicembre, fatta eccezione per **beccaccino, germano reale, alzavola, fischione, marzaiola e canapiglia**, limitatamente a corsi d'acqua, canali, fossi, risaie, aree umide ed entro i cinquanta metri di distanza da questi. In Trentino la caccia del beccaccino chiude il 14 dicembre, mentre quella delle altre specie richiamate chiude il 15 gennaio, ma dal 16 dicembre è esercitata solo lungo i corsi d'acqua, come prevede il documento *Prescrizioni tecniche per l'esercizio della caccia. Disposizioni varie per la stagione venatoria 2023-2024*.

MAMMIFERI

Lagomorfi

Riguardo alla piccola selvaggina stanziale ISPRA formula alcune osservazioni critiche. Per **lepre comune** e **lepre bianca** è rilevata l'assenza di pianificazione del prelievo. La serie storica degli abbattimenti mostra che il prelievo di lepre comune oscilla tra meno di 2.000 e i 3.000 capi a stagione. Per la lepre bianca il prelievo oscilla tra i 100 e i 200 capi all'anno. Considerato il buono stato di conservazione delle popolazioni in esame (Piano Faunistico provinciale, revisione 2010) e l'attività di monitoraggio svolta sul territorio, si ritiene che i valori di prelievo sopra riportati siano sostenibili. Per entrambe le specie il vincolo attualmente esistente è quello del carniere giornaliero individuale di un solo capo. Inoltre, all'interno dei parchi provinciali le indicazioni gestionali faunistiche non consentono l'esercizio venatorio della lepre comune e della lepre bianca.

Per la lepre comune ISPRA propone di posticipare dalla terza domenica di settembre al 1 ottobre l'apertura della caccia. La scelta è stata quella di non modificare la data di apertura anche in ragione delle caratteristiche morfologiche e climatiche del territorio provinciale, sostenuta da una lunga tradizione venatoria, che non ha avuto riflessi negativi sul suo *status*.

Volpe

Per la **volpe** ISPRA formula la proposta di consentire la caccia in forma vagante solo a partire dal 1 ottobre per uniformarla all'apertura proposta per la caccia della piccola selvaggina stanziale. Il posticipo dell'apertura non è accolto, mantenendo, quindi, la stessa data prevista per lepre comune e coniglio selvatico. L'apertura della caccia dalla terza domenica di settembre è sostenuta da una lunga tradizione venatoria, che non ha avuto riflessi negativi sullo *status* della specie. Tale consuetudine trova motivazione anche nelle caratteristiche morfologiche e climatiche del territorio provinciale.

Per quanto riguarda la chiusura dell'attività venatoria ISPRA ritiene accettabile la caccia oltre la fine di dicembre, se svolta da appostamento fisso. Il documento *Prescrizioni tecniche per l'esercizio della caccia. Disposizioni varie per la stagione venatoria 2023-2024*, prevede, appunto, che dal 16 dicembre la caccia della volpe possa essere esercitata solo in questa modalità.

Ungulati

Per gli ungulati ISPRA suggerisce di:

1. posticipare il periodo di prelievo delle **femmine di camoscio** dal 16 agosto al 1 settembre;
2. non consentire il prelievo di **femmine e piccoli di cervo e capriolo** durante il prelievo primaverile;
3. posticipare il periodo di prelievo del **maschio di capriolo** e in questo modo consentire il prelievo primaverile estivo dal 1 giugno – 15 luglio;
4. non prevedere il prelievo primaverile estivo del **cervo** e concludere il prelievo il 15 dicembre;
5. prolungare al 31 dicembre il prelievi di **capriolo e cervo** solo nelle aree non interessate da quartieri di svernamento del camoscio.

Riguardo al primo punto si specifica che non si è ritenuto di posticipare l'apertura della caccia del camoscio, non solo per il breve lasso di tempo che separa le due date, ma soprattutto perché questa caccia è svolta con l'accompagnamento obbligatorio. Tale modalità fornisce sufficienti garanzie sulla correttezza tecnica del prelievo.

Riguardo al secondo punto, si ritiene che la caccia delle femmine di capriolo e cervo possa essere proseguita, perché si svolge con l'obbligo di accompagnamento, non interessa i piccoli, ma solo capi di un anno scadenti o, se di età superiore, visibilmente menomati o deperiti, e coinvolge un numero limitato di capi.

Riguardo al terzo punto, il prelievo in periodo primaverile estivo del maschio di capriolo si concentra sugli esemplari di un anno in condizioni fisiche non buone e su quelli di età superiore purché visibilmente deperiti, ammalati o menomati. Si tratta di un prelievo impostato esclusivamente sulle condizioni fisiche dell'animale alla fine dell'inverno. Per questa finalità è strategico che la caccia apra presto, ovvero per agevolare la determinazione delle condizioni fisiche dell'esemplare e di una più certa distinzione dell'età. La chiusura al 30 giugno, inoltre, conseguente all'apertura del 1 maggio, consente di non interferire con la stagione degli amori.

Per quanto riguarda il quarto punto, la caccia di selezione del cervo rende necessari periodi ampi per poter realizzare correttamente il piano di abbattimento. Si considera, pertanto, opportuno il mantenimento del prelievo primaverile estivo. Infatti, è possibile affermare che la caccia del cervo in tale periodo trova fondamento sia in una pluridecennale tradizione, sia in motivazioni ecologiche e biologiche non dissimili da quelle già descritte per il capriolo. Anche nel caso del cervo, infatti, la scelta dell'animale da abbattere deve cadere sugli esemplari di un anno in condizioni fisiche non buone e sulle femmine di due anni, purché visibilmente deperate o menomate. Non deve essere trascurata l'importanza di questa fase del prelievo che consente di indirizzare una parte del contingente annuo di animali da abbattere verso gli animali più provati dai rigori invernali. La sua utilità è tangibile sia nelle situazioni di ordinaria gestione, sia in quelle in cui il Piano di gestione prescrive il contenimento della specie. L'azione selettiva svolta in questo periodo di caccia, sia per cervo sia per capriolo, è fondamentale per il raggiungimento delle finalità della caccia di selezione, da sempre praticata in provincia di Trento. Infatti, laddove è definito il contingente di prelievo annuo, anche nella sua articolazione in classi di sesso ed età, è fondamentale avere un arco temporale ampio e al contempo differenziato (primavera-estate e autunno) per poter meglio selezionare i capi. Infine, riguardo alla chiusura del prelievo il 15 dicembre, valgono le considerazioni già espresse sulla necessità di avere un arco temporale ampio per poter meglio completare gli abbattimenti previsti dai piani di prelievo articolati in classi di sesso ed età.

Riguardo al quinto punto, la possibilità di sovrapposizione tra le zone di caccia di cervo e capriolo e i quartieri di svernamento del camoscio è riscontrabile solo in alcune parti limitate del territorio provinciale. In particolare, potrebbe verificarsi negli ambienti prealpini, ma non nelle zone più continentali, che rappresentano l'ambiente di elezione per il camoscio. Un'ultima considerazione riguarda il prelievo del capriolo maschio che chiude in provincia di Trento il 19

ottobre anziché il 15 dicembre. La scelta, estremamente prudentziale, è motivata dal forte interesse venatorio sul maschio adulto, motivo per cui si reputa opportuno limitare ulteriormente il periodo di caccia, come già ricordato sopra.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- Vista la legge provinciale 9 dicembre 1991 n. 24 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia, articolo 29, comma 9, lettera a);
- Vista la direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);
- Visto il decreto del presidente della Provincia 20 febbraio 2019 n. 3-4/Leg (Regolamento concernente "Terzo regolamento stralcio di attuazione dell'articolo 38, comma 4, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), concernente la disciplina degli organi collegiali), che ha soppresso il Comitato faunistico provinciale e attribuito alla Giunta provinciale la competenza ad adottare, tra gli altri, i provvedimenti di cui all'articolo 29 della legge provinciale sulla caccia;
- Visto e richiamato il parere dell'Osservatorio Faunistico provinciale, rilasciato nella seduta del 14 marzo 2023;
- Visto e richiamato il parere dell'Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione Ambientale, pervenuto il 17 aprile 2023 e protocollato con il n. 291776;
- Visto il Piano faunistico provinciale;
- Visto le indicazioni scientifiche contenute nei documento *Key Concepts* più volte richiamato;
- Vista la Guida alla stesura dei calendari venatori, redatta da Ispra, ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, articolo 42;
- Visto e richiamato il parere dell'Ente Gestore, pervenuto il 2 marzo 2023, protocollo n. 171301;
- Vista la legge provinciale sull'attività amministrativa 30 novembre 1992, n. 23, articolo 31, comma 3;
- Visti e richiamati gli atti e le motivazioni esposte in premessa;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare il documento *Limitazioni ai periodi, alle giornate ed alle specie cacciabili per la stagione venatoria 2023/2024*, allegato quale parte integrante del presente atto;
2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Provincia;
3. di dare atto che contro il presente provvedimento, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale entro i termini previsti dalla normativa statale a seconda dei vizi sollevati, è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento stesso.

Adunanza chiusa ad ore 11:00

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Limitazioni

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Nicola Foradori



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Servizio Faunistico

Legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24
articolo 29, comma 9, lettera a)

**LIMITAZIONI AI PERIODI, ALLE GIORNATE E ALLE
SPECIE CACCIABILI.**

STAGIONE VENATORIA 2023/2024

Articolo 1 – Specie contingentate

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 29, commi 2 e 9 lettera a) della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24, si riportano i limiti ai periodi di caccia per le specie soggette a programmazione del prelievo, secondo le indicazioni del piano faunistico provinciale, altrimenti definite specie **contingentate**.

SPECIE	CACCIA PRIMAVERILE/ESTIVA*	CACCIA AUTUNNALE
CAPRIOLO MASCHIO	da 01/05 a 29/06	da 03/09 a 19/10
CAPRIOLO FEMMINA	da 01/05 a 29/06	da 03/09 a 31/12
CAPRIOLO PICCOLO		da 03/09 a 31/12
CERVO MASCHIO E FEMMINA	da 01/05 a 29/06	da 03/09 a 31/12
CERVO PICCOLO		da 03/09 a 31/12
CINGHIALE	CACCIA SOSPESA	

CAMOSCIO	da 16/08 a 14/12
MUFLONE nelle riserve con piano di abbattimento	da 16/08 a 14/12
MUFLONE nelle riserve senza piano di abbattimento	da 01/10 a 30/11
COTURNICE	da 01/10 a 22/10
FAGIANO DI MONTE	da 01/10 a 15/11
FAGIANO DI MONTE nelle riserve con un solo capo nel piano di abbattimento	da 01/10 a 22/10
PERNICE BIANCA	CACCIA SOSPESA

* È vietato esercitare la caccia di domenica nei mesi di maggio, giugno e agosto.

Articolo 2 – Specie non contingentate: uccelli

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 29, commi 2 e 9 lettera a) della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 si riportano i limiti ai periodi di caccia per gli uccelli appartenenti a specie **non contingentate**.

		SPECIE	PERIODO	PRESCRIZIONI
UCCELLI	Caradriformi, Columbiformi, Galliformi, Passeriformi	ALLODOLA*	01/10 - 30/10	Il prelievo dal 1 al 30 ottobre è consentito esclusivamente per tre giornate settimanali a scelta del cacciatore
		BECCACCIA*	17/09 - 14/12	
		CESENA*	17/09 - 10/01	Dal 16 dicembre 2023 fino al 10 gennaio 2024 la caccia è consentita unicamente da appostamento fisso in località precedentemente indicate dal cacciatore sul Tesserino di caccia
		COLOMBACCIO*	01/10 - 14/12	
		CORNACCHIA GRIGIA	03/09 - 14/12	Dal 3 al 16 settembre la caccia è consentita solo da appostamento fisso e nel limite massimo di tre giornate a settimana
		CORNACCHIA NERA	03/09 - 14/12	
		GHIANDAIA	03/09 - 14/12	
		FAGIANO	17/09 - 14/12	
		MERLO*	03/09 - 14/12	Dal 3 al 16 settembre la caccia è consentita solo da appostamento fisso e nel limite massimo di tre giornate a settimana
		QUAGLIA*	17/09 - 14/12	
		<u>STARNA</u>	CACCIA SOSPESA	
		TORDO BOTTACCIO*	17/09 - 14/12	
		TORDO SASSELLO*	17/09 - 10/01	Dal 16 dicembre 2023 fino al 10 gennaio 2024 la caccia è consentita unicamente da appostamento fisso in località precedentemente indicate dal cacciatore sul Tesserino di caccia
TORTORA*	CACCIA SOSPESA			
UCCELLI ACQUATICI	Anseriformi, Caradriformi	ALZAVOLA*	17/09 - 15/01	
		BECCACCINO*	17/09 - 14/12	
		CANAPIGLIA*	17/09 - 15/01	
		FISCHIONE*	17/09 - 15/01	
		GERMANO REALE*	17/09 - 15/01	
		MARZAIOLA*	17/09 - 15/01	
		MORETTA*	CACCIA SOSPESA	
		MORIGLIONE*	CACCIA SOSPESA	

* Avifauna migratoria (elenco fornito dall'ex Istituto per la fauna selvatica)

Articolo 3 – Specie non contingentate: mammiferi

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 29, commi 2 e 9 lettera a) della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 si riportano i limiti ai periodi di caccia per i mammiferi appartenenti a specie **non contingentate**.

SPECIE	PERIODO
CONIGLIO	17/09 - 14/12
LEPRE BIANCA	01/10 - 30/11
LEPRE COMUNE	17/09 - 14/12
VOLPE	17/09 - 31/01

Articolo 4 - Orari di caccia

La caccia è consentita nei seguenti orari:

- A. per gli ungulati da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto, ai sensi dell'articolo 29, comma 5 della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24;
- B. per la selvaggina migratoria da appostamento fisso, per gli anatidi e per la volpe da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto, ai sensi dell'articolo 29, comma 5 della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24;
- C. per tutte le altre specie cacciabili dal sorgere del sole fino al tramonto.

Gli orari del sorgere e del tramonto del sole nel corso del 2023, adeguati all'ora legale, sono elencati nella seguente tabella.

GIORNO DI RIFERIMENTO	PERIODO	ORA DEL SORGERE		ORA DEL TRAMONTO	
		SOLARE	LEGALE	SOLARE	LEGALE
08/01	01/01 - 15/01	8:00		16:38	
23/01	16/01 - 31/01	7:51		16:57	
8/02	1/02 - 15/02	7,31		17,22	
23/02	16/02 - 28/02	7,07		17,45	
8/03	1/03 - 15/03	6,46		18,02	
23/03	16/03 - 25/03	6,17		18,23	
5/04	26/03 - 15/04		6,52		19,40
23/04	16/04 - 30/04		6,15		20,03
08/05	01/05 - 15/05		5:56		20:22
23/05	16/05 - 31/05		5:38		20:39
08/06	01/06 - 15/06		5:28		20:54
23/06	16/06 - 30/06		5:27		21:02
08/07	01/07 - 15/07		5:34		21:00
23/07	16/07 - 31/07		5:48		20:50
08/08	01/08 - 15/08		6:07		20:30
23/08	16/08 - 31/08		6:25		20:06
08/09	01/09 - 15/09		6:45		19:37

GIORNO DI RIFERIMENTO	PERIODO	ORA DEL SORGERE		ORA DEL TRAMONTO	
		SOLARE	LEGALE	SOLARE	LEGALE
23/09	16/09 - 30/09		7:03		19:08
08/10	01/10 - 15/10		7:22		18:38
23/10	16/10 - 28/10		7:43		18:11
08/11	29/10 - 15/11	7:06		16:47	
23/11	16/11 - 30/11	7:28		16:30	
08/12	01/12 - 15/12	7:46		16:22	
23/12	16/12 - 31/12	7:58		16:24	